



Berna, 20 settembre 2024

Rappresentazione delle modifiche rispetto al diritto vigente

Modifica della legge federale che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA, RS 842)

Diritto vigente	Avamprogetto del 20 settembre 2024 per la consultazione
	<p><i>Art. 38a</i> Pigione commisurata ai costi</p> <p>¹ Per tutta la durata delle misure di promozione, le organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni fissano in base ai costi le pigioni degli alloggi che beneficiano delle misure di promozione.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i costi immobiliari e i tassi forfettari computabili;b. le altre modalità di adeguamento delle pigioni per tutta la durata delle misure di promozione.
<p><i>Art. 54</i> Controllo delle pigioni</p> <p>¹ Per tutta la durata dell'aiuto federale, l'Ufficio federale controlla le pigioni negli immobili che beneficiano delle misure di promozione secondo la sezione 2.</p> <p>² I locatari possono chiedere in ogni momento una verifica. L'Ufficio federale cerca di indurre le parti a un accordo. Se le parti non si accordano, l'Ufficio federale emana una decisione formale.</p> <p>³ La procedura davanti all'Ufficio federale è gratuita; in caso di procedura intentata sconsideratamente, le spese procedurali possono essere messe totalmente o parzialmente a carico della parte temeraria.</p> <p>⁴ Per la verifica delle spese accessorie sono competenti le autorità di conciliazione secondo il Codice delle obbligazioni.</p>	<p><i>Art. 54 cpv. 1</i></p> <p>¹ Per tutta la durata dell'aiuto federale, l'Ufficio federale controlla le pigioni negli alloggi che beneficiano delle misure di promozione secondo le sezioni 2 e 4.</p>

